

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

29 NOV. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 29 NOV. 2004  
COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

.....Ciaramelletti - Formisano - Iannarilli -  
Saraceni

ASSENTI: .....


DELIBERAZIONE N. - 1141 -

**OGGETTO:**

L.R. n. 17/95, art. 35bis. Prelievo in deroga della specie Stormo (*Sturnus vulgaris*).



1141 29 NOV. 2004 9



Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 35bis. Prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*).

**LA GIUNTA REGIONALE**



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

PREMESSO che:

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea, prevedendo, oltre una serie di misure atte a garantire la conservazione degli habitat delle diverse specie, il divieto di cattura o di uccisione di ogni individuo e il divieto di distruzione di uova, nidi e pulcini (art. 5 della direttiva n. 79/409/CEE);
- una prima eccezione a questo regime di rigorosa salvaguardia è prevista per consentire la caccia nei confronti di un numero limitato di specie, espressamente indicate dalla normativa comunitaria (allegato II della direttiva n. 79/409/CEE), a condizione che l'attività venatoria si realizzi in forme tali da garantire la conservazione delle popolazioni oggetto del prelievo, impiegando mezzi di abbattimento selettivi e al di fuori del periodo della riproduzione (art. 7 della direttiva 79/409/CEE);
- lo Stato italiano ha provveduto a disciplinare la caccia con l'emanazione della legge n. 157/92, prevedendo limitazioni al prelievo (artt. 4, 13, 18, 21 della legge) e demandando alle Amministrazioni regionali una più puntuale disciplina della materia, attraverso la predisposizione di strumenti di pianificazione faunistico-venatoria (art. 10 della legge) e la redazione di specifici calendari venatori (art. 18 della legge);
- una seconda eccezione al generale regime di protezione è quella che consente il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, oppure la cattura praticata con mezzi non consentiti o in periodi in cui l'attività venatoria non è ammessa, per particolari motivazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE;
- in base al dettato del predetto articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE, gli Stati Membri che si avvalgono della facoltà di derogare al regime di tutela, devono seguire procedure ben definite e sono tenuti ad inviare ogni anno alla Commissione Europea una rendicontazione sui prelievi effettuati in regime di deroga, per cui lo Stato italiano ha disciplinato tale materia con gli Artt. 2, 4, 19 e 19bis della legge n. 157/92 demandando alle Regioni i compiti autorizzativi;

Handwritten signature.



1141 29 NOV. 2004 6

VISTA la legge 3 ottobre 2002, n. 221, attuativa dell'articolo 9 della citata Direttiva n. 79/409/CEE;

VISTA l'Intesa repertorio n. 1969 del 29/04/2004 tra il Governo e le Regioni recante "Protocollo operativo per il prelievo in deroga, di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221";

DATO ATTO che con tale "Intesa", lo Stato italiano e le Regioni hanno convenuto, con il supporto dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), la definizione di procedure comuni al fine di ottimizzare l'iter di ciascun provvedimento volto ad autorizzare prelievi in deroga;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3, di modifica della L.R. n. 17/1995, che demanda alla Giunta regionale la competenza ad emanare provvedimenti applicativi delle deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE;

CONSIDERATO che, le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della stessa Direttiva;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della citata Direttiva n. 79/409/CEE, consente di derogare dalle disposizioni di protezione assoluta, tra le diverse ipotesi, anche per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con D.C.R. n. 450 del 29/7/1998, prevede che il controllo delle specie che originano danni accertati viene esercitato nei limiti di legge, su parere dell'I.N.F.S., attraverso forme di prelievo venatorio programmato;

DATO ATTO:

- che, con nota n. 105695/07 del 24/09/2004 è stato richiesto all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) il prescritto parere sulla proposta di prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*);
- che, infatti, per essere il Lazio una delle Regioni maggiormente interessate dalla presenza dello storno su tutto il territorio regionale e per essere le popolazioni di detta specie quantificabili in alcuni milioni di capi, si è reso necessario ricorrere all'istituto della deroga, come disciplinata dall'articolo 9 della Direttiva prevedendo il prelievo per limitare i danni ai vigneti ed agli oliveti nei periodi di maturazione del frutto;
- che, per essere dette colture praticate in modo diffuso su gran parte del territorio regionale le popolazioni dello storno, nel periodo autunnale, tendono a procacciarsi il cibo spostandosi dai centri abitati a quelli rurali in numero tale da non consentire la loro sostenibilità né l'utilizzo dei vari strumenti di dissuasione (gridi di angoscia, cannoncini, ecc.);
- che, in detta proposta, sono state rappresentate le motivazioni poste a base della deroga al regime limitativo della caccia nonché l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE;

CONSIDERATO che l'I.N.F.S. con nota n. 7065/T-A61 del 11/10/2004 ha valutato favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione stabilendo, che il prelievo avvenga in aree geograficamente localizzate e nei periodi in cui il rischio di danneggiamento per le colture è massimo e, comunque, esclusivamente in corrispondenza degli oliveti e nelle loro immediate vicinanze (orientativamente entro una distanza di cento metri dagli appezzamenti);



1141 29 NOV. 2004 9

DATO ATTO che il medesimo I.N.F.S. ha stabilito che il numero dei capi da abbattere in ciascun ambito provinciale deve risultare strettamente correlato all'estensione delle aree agricole passibili di subire danneggiamento e non al numero di cacciatori iscritti nei rispettivi ATC;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali che hanno partecipato alla riunione del 25/10/2004 e, qui di seguito riportate:

- Amministrazione provinciale di Viterbo: "parere favorevole per il prelievo in deroga della specie storno nei limiti stabiliti dalla Regione, dopo aver rilevato che l'estensione delle aree agricole ove il passaggio degli storni arreca danno alle colture olivicole è limitata alle zone riportate nell'elenco di cui alla nota 24/10/2004 del Settore 5°- "Agricoltura, Caccia e Pesca" della medesima Amministrazione provinciale"
- Amministrazione provinciale di Latina: "parere favorevole per il prelievo in deroga della specie storno, nei limiti stabiliti dalla Regione";
- Amministrazione provinciale di Frosinone: "parere favorevole per il prelievo in deroga della specie storno, nei limiti stabiliti dalla Regione";
- Amministrazione provinciale di Roma: "inopportuno, per il territorio della Provincia di Roma, il prelievo in deroga della specie storno, per essere interessati, nel periodo ottobre-dicembre, solo circa 50 imprenditori agricoli e qualche centinaio di ettari di terreno, non senza rilevare che l'eventuale prelievo in deroga favorirebbe lo spostamento degli storni dalle aree agricole verso la città di Roma; tutto ciò potrebbe incidere negativamente, vanificandolo, sul complesso sistema di interventi posto in essere dalla Città di Roma per allontanare gli storni dal centro abitato, e provocare danni economicamente ancor più rilevanti." Nota del 22/10/2004 dell'Assessore Politiche dell'Agricoltura e dell'Ambiente della medesima Amministrazione provinciale;

CONSIDERATO che, l'Italia è interessata in questi ultimi anni dal passaggio di sempre maggiori ed ingenti quantitativi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), stimabili in un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, corrispondente ad alcune decine di milioni di individui, e, che se parte di essi sostano per brevi periodi, altri si fermano nel nostro Paese anche per svernare, come nel caso del Lazio;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra riportate e per le condizioni specifiche del territorio laziale è necessario applicare interventi di contenimento della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) sul territorio degli ATC del Lazio in corrispondenza degli oliveti con frutto pendente entro e non oltre cento metri dalle loro immediate vicinanze e fino al completamento della raccolta delle olive (periodo ottobre - dicembre);

CONSIDERATO, altresì, che in relazione a quanto sopra è necessario stabilire ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE:

- i cacciatori legittimati al prelievo;
- i tempi e le aree di prelievo;
- il numero dei capi prelevabili;
- adempimenti, obblighi e divieti per i cacciatori legittimati al prelievo;
- modalità di controllo dei prelievi effettuati;



1141 29 NOV. 2004 6

RITENUTO che, ai fini della prevenzione dei danni derivabili alle produzioni agricole sopraindicate, l'autorizzazione al prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), viene effettuata demandando alle Province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la determinazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione, gli orari giornalieri del prelievo, previo rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale prelievo, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 dello stesso articolo;

CONSIDERATO che le Regioni confinanti con le quali la Regione Lazio coordina l'attività venatoria, hanno consentito il prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*);

CONSIDERATO che il presente atto non rientra tra quelli da sottoporre a concertazione;

all'unanimità,

### DELIBERA


In conformità con le premesse, di autorizzare ai sensi dell'art. 35bis della legge regionale n. 17 del 1995, il prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) esclusivamente da appostamento, nelle aree degli ATC del Lazio ove sussiste il rischio di danneggiamento degli oliveti con frutti pendenti entro e non oltre cento metri dalle loro immediate vicinanze, dalla data della presente deliberazione al 31 dicembre 2004, ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio, limitatamente all'ambito di iscrizione per residenza venatoria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, con i mezzi di cui all'art. 21, comma 1 della stessa legge regionale n. 17 del 1995, preventivamente autorizzati dalle Province;

2. le Province dovranno stabilire, ai sensi del citato articolo 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, le modalità di attuazione del prelievo stesso dandone comunicazione alla Regione Lazio con particolare riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, nonché ai periodi di attuazione ed agli orari giornalieri di prelievo;
3. di prendere atto di quanto comunicato dalla Provincia di Roma con nota del 22/10/2004, come in narrativa sinteticamente riportata;
4. di stabilire che l'abbattimento sul territorio regionale della specie storno (*Sturnus vulgaris*) non deve superare le seguenti quantità: Provincia di Viterbo n. 10.000 capi, Provincia di Rieti n. 10.000 capi, Provincia di Latina n. 50.000 capi, Provincia di Frosinone n. 10.000 capi, giusta comunicazione all'INFS con nota n. 105695/07 del 24/09/2004;
5. di dare atto che il contingente di 150.000 capi nella Provincia di Roma per i quali era stato richiesto all'INFS il prescritto parere per il prelievo in deroga, non risulta inserito nelle quantità di cui al precedente capoverso;
6. Per ogni giornata di caccia consentita, il cacciatore non può prelevare più di dieci capi della specie storno (*Sturnus vulgaris*). Il numero dei capi prelevabili da ciascun cacciatore nell'intero periodo consentito non può superare il limite di cinquanta capi.
7. E' fatto divieto di prelievo sul territorio regionale della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), ai cacciatori non autorizzati dalle Province ai sensi del precedente punto 1.



1141 29 NOV. 2004

8. I cacciatori autorizzati al prelievo in deroga della specie sopraindicata hanno l'obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 35bis della legge regionale n. 17 del 1995.



Le Province, entro il 30 aprile 2005, provvedono alla elaborazione dei dati di prelievo della predetta specie ed alla trasmissione alla Regione, ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge n. 221/2002, di una circostanziata relazione contenente, almeno, la specificazione, per ogni A.T.C., delle località interessate al prelievo, del numero dei cacciatori che hanno effettuato il prelievo e del numero di capi prelevati, nonché una valutazione degli effetti dell'azione di prelievo sul territorio provinciale.

10. La mancata riconsegna alla Provincia, da parte dei cacciatori autorizzati al prelievo, entro la data del 20 marzo 2005 del modulo previsto dal comma 4 dell'articolo 35bis della legge regionale n. 17 del 1995, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47, comma 3 della Legge Regionale n. 17 del 1995.

11. Per le inadempienze connesse con l'esercizio del prelievo in deroga, di cui alla presente deliberazione, oltre alle disposizioni di cui al punto 8, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 157 del 1992, alla legge regionale n. 17 del 1995 ed alla legge regionale n. 3 del 2002.

12. La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

30 NOV. 2004

